

**Provvedimento n. 23 del 22/04/2024: Proroga tecnica contratto servizio DPO**

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare, il comma 1, il quale dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e, in particolare, l’art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
- Visto il Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.;
- Visto in particolare, l’art. 120, comma 11, del citato D.lgs 36/2023, che stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: *“La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- Visto il vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell’Ordine;
- Visto l’art. 1, lettera e) del citato Regolamento, che definisce il “Direttore” quale *“responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell’Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all’Ente”*;
- Visto, altresì, l’art. 3, comma 3 del suddetto Regolamento in base al quale *“È fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad un’apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedurali di cui al presente Regolamento”*;
- Vista la delibera consiliare n. 186 del 30/11/2023 con la quale è stato individuato tra i servizi necessari per l’Ente quello del RPD, ovvero del Responsabile della Protezione dei dati;
- Considerato che con la medesima delibera sono stati definiti i criteri e principi da seguire ai fini del detto affidamento stabilendo la durata massima in tre anni e prevedendo un costo massimo del servizio pari a € 3.000 oltre IVA;
- Preso atto che con la medesima delibera è stata, altresì, nominata RUP ex art. 15 del D.lgs 36/23 - la dott.ssa Paola Cerratti, Direttore Amministrativo f.f. dell’Ente;

- Considerato che le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto sono ancora in corso;
  - Considerato che il contratto in essere stipulato con il dott. Simone Pampirio andrà a scadenza il giorno 13/05/2024;
  - Ritenuto necessario procedere, al fine di assicurare la funzionalità dell'Ente, e nelle more dell'espletamento della procedura di aggiudicazione, ad una proroga tecnica del suddetto contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - Rilevato che il servizio in parola è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;
  - Considerata la piena disponibilità del contraente ad aderire ad una proroga tecnica sino al 31/07/2024;
  - Considerato che l'art. 120, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone che “[...] il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e condizioni [...]”;
  - Ritenuto, pertanto, imprescindibile procedere ad un incremento del massimale del contratto su elencato, nella misura strettamente necessaria a garantire la copertura dei maggiori costi derivanti dalla proroga;
  - Rilevato, inoltre, che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, rimane regolato dall'accordo originario e non comporta pertanto un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- Rilevato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga tecnica contrattuale;
- Vista la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali, casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente;
  - Ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
  - Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025, sezione prevenzione della corruzione e della trasparenza, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
  - Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2024;

-----Determina-----

per i motivi di cui in premessa:

di prorogare il contratto stipulato con il dott. Simone Pampirio, avente ad oggetto il servizio di RPD fino alla data del 13/10/2024;

di stabilire che restano invariate le condizioni contrattuali ed economiche;

di assumere un impegno di spesa per un importo pari a €. 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00) oltre iva e contributi previdenziali se dovuti per il periodo di proroga.

L'onere relativo trova imputazione nel capitolo 11 003 0040 Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti dell'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento verrà reso noto al Consiglio nella prossima seduta consiliare.

L'Aquila, lì 22/04/2024

Il Consigliere Tesoriere

(direttore f.f.)

*Paola Cerratti*